

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 3-A

Relazione orale

Relatore MARANO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 17 maggio 2002

PER LA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

**d'iniziativa dei senatori COZZOLINO, CHINCARINI, CARRARA,
AGONI, MORA, VANZO, FASOLINO, CURTO, SEMERARO,
NANIA, GRILLOTTI, PEDRIZZI, CICCANTI, LODOVICO,
VIZZINI, BOREA, TATÒ, BOBBIO Luigi, FORLANI, DEMASI,
CIRAMI, CORRADO, BUCCIERO, BONGIORNO, BRIGNONE,
BONATESTA, DE CORATO, FLORINO, MUGNAI, ZAPPACOSTA,
FIRRARELLO, BALBONI, SPECCHIA, MULAS, CARUSO Antonino,
TOFANI, BEVILACQUA, CONSOLO, DANIELI Paolo,
PERUZZOTTI, GRECO, NOVI, BOLDI, EUFEMI, CONTESTABILE,
SODANO Calogero, CHERCHI, CASILLO**

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 2001

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Proposta di inchiesta parlamentare, testo d’iniziativa dei senatori Cozzolino ed altri e testo proposto dalla Commissione »		4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

16 aprile 2002

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COZZOLINO ED ALTRI

**Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause
dell'inquinamento del fiume Sarno**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il tasso di inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico e le cause che lo hanno determinato;

b) accertare le relative responsabilità **nei confronti** di amministratori di enti pubblici, territoriali e non, che in qualsiasi modo abbiano avuto contatti con il suddetto bacino idrografico;

c) accertare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto, l'utilizzo dei fondi stanziati e da stanziare, nonché l'utilizzo effettivo;

d) accertare lo stato di applicazione della normativa sull'inquinamento delle acque, da parte di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di provvidenze pubbliche destinate ad evitare l'inquinamento **ed agli eventuali collegamenti politici esistenti e intersorsi**;

e) accertare se esistono depuratori, se sono funzionanti e corrispondenti allo scopo, i loro costi di costruzione e di esercizio;

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause
dell'inquinamento del fiume Sarno**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) accertare le relative responsabilità di amministratori di enti pubblici, territoriali e non, che in qualsiasi modo **si siano occupati del** suddetto bacino idrografico;

c) accertare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto **e la destinazione** dei fondi stanziati, nonché **il loro effettivo utilizzo**;

d) accertare lo stato di applicazione della normativa sull'inquinamento delle acque, da parte di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di provvidenze pubbliche destinate ad evitare l'inquinamento;

e) accertare **lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere di collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili e industriali gravitanti sul fiume Sarno, nonché** i loro costi di costruzione e di esercizio;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Cozzolino ed altri*)

f) svolgere indagini atte a far luce sulla gestione delle iniziative di disinquinamento in atto, sulle organizzazioni che le gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

g) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore ed altre attività economiche;

h) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per una più coordinata e incisiva iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate;

i) riferire al Senato della Repubblica Parlamento al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro anni dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

***f)* accertare se sono regolarmente ed efficacemente effettuati dai soggetti competenti la gestione, la manutenzione e il controllo dei canali artificiali scolanti nel fiume Sarno;**

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

3. La Commissione conclude i propri lavori entro **due** anni dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

4. *Identico*.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Cozzolino ed altri*)

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Testimonianze)

Identico

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

Identico

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Cozzolino ed altri*)

greto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione, di intesa con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari e con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, ove istituite, organizza gruppi di lavoro misti, in relazione a singole problematiche o a singole indagini, nelle quali gli aspetti ambientali siano strettamente connessi a quelli delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I gruppi di lavoro misti, composti, in pari numero, da commissari designati dalle rispettive Commissioni di appartenenza, riferiscono con unico documento a ciascuna delle Commissioni.

4. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. *Identico.*

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più **gruppi di lavoro**, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

Soppresso

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Cozzolino ed altri*)

5. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

6. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti, **ai quali possono essere delegati singoli atti o specifiche «inchieste», con il compito di riferire alla Commissione stessa.**

7. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Identico.

5. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti.

6. Identico.

7. Identico.